

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**  
**PER IL LAZIO – ROMA – SEZIONE PRIMA BIS**  
**MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO N. 14632/2018**  
**CON RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI**

Per il Sig. **ANTONIO IACCARINI**, C.F.: CCR NTN 95D28 A662F, nato a Bari il 28.4.1995, residente in Capurso (BA) alla Via San Carlo n. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Ursini, C.F.: RSN MHL 68S07 A662I, fax n. 080/5245338, PEC: [ursini.michele@avvocatibari.legalmail.it](mailto:ursini.michele@avvocatibari.legalmail.it), elettivamente domiciliato in Roma alla Via Ottaviano n. 9, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Russo, in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio, ricorrente,

CONTRO

Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, resistenti,

**PER L'ANNULLAMENTO**

**PREVIA CONCESSIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI**

**Del Decreto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento n. 61/11-4-1 CC prot. del 13.12.2018, di approvazione delle graduatorie finali di merito del concorso indetto con bando di concorso pubblicato in G.U. 4° serie speciale n. 38 del 15.5.2018;**  
**Della graduatoria “lettera A” del 4.12.2018;**  
**Di ogni ulteriore atto, ancorché non cognito, connesso e/o presupposto;**

\*\*\*

Il ricorrente in epigrafe con atto notificato a mezzo PEC in data 1.12.2018 ha impugnato, chiedendone l'annullamento, il provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri prot. n. 365212/2-11 del 2.10.2018, nella parte in cui dichiara il ricorrente inidoneo al concorso per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale, indetto con bando di concorso pubblicato in G.U. 4° serie speciale n. 38 del 15.5.2018, ed ogni ulteriore atto, ancorché non cognito, connesso e/o presupposto.

Ha dedotto di prestare servizio nell'Esercito Italiano da oltre due anni, e precisamente presso il 187° Reg. Par. Folgore, con il grado di soldato, e di aver presentato in data 24.5.2018 domanda di partecipazione al concorso per il reclutamento di 2000 allievi carabinieri in ferma quadriennale, indetto con bando pubblicato in G.U. il 15.5.2018, dichiarando di svolgere servizio nell'esercito quale volontario in ferma prefissata, nonché di possedere il brevetto di paracadutista militare. La relativa domanda veniva acquisita con il n. 9850.

Ha dedotto, altresì, di aver partecipato alle varie fasi della procedura concorsuale e, in particolare, alle prove scritte di selezione, alle prove di efficienza fisica e agli accertamenti psico-fisici e di averle agevolmente superate.

Sta di fatto che, al termine degli accertamenti psico-fisici, con il provvedimento originariamente impugnato il ricorrente è stato giudicato inidoneo, sul presupposto di un *“coefficiente 4 nell'apparato LI poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: varismo delle ginocchia con distanza intercondiloidea pari a 7,5 cm”*.

Con il ricorso del 1.12.2018 il ricorrente ha chiesto annullarsi il provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale, con ordine all'amministrazione di riammetterlo alle fasi successive della procedura, deducendo: la violazione dell'art. 10 del Bando di concorso di cui al Decreto del Comandante Generale dei Carabinieri del 28.4.2018, pubblicato in G.U. 4° serie speciale n. 38 del 15.5.2018; la violazione del Decreto 4.6.2014 del Ministro della Difesa, in G.U. serie generale n. 131 del 9.6.2014; l'eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e segnatamente: illogicità ed irrazionalità, ingiustizia manifesta, errata valutazione dei presupposti, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, disparità di trattamento, sviamento.

Con Decreto n. 7636/2018 del 17.12.2018 l'adito Tribunale disponeva incumbenti istruttori e, in particolare, la verifica finalizzata ad accertare la sussistenza del varismo delle ginocchia con distanza intercondiloidea pari a cm. 7,5 e del relativo coefficiente da attribuire al ricorrente.

La verifica richiesta si è svolta nei giorni 17.1.2019 e 22.1.2019 e, allo stato, non risulta ancora depositata alcuna relazione. Per la trattazione collegiale della

domanda cautelare è stata fissata l'udienza di camera di consiglio del giorno 20.3.2019.

Sta di fatto che, senza neppure attendere la definizione del procedimento specificato, le amministrazioni resistenti hanno dato seguito alla procedura concorsuale, pubblicando in data 13.12.2018 l'elenco dei vincitori del concorso in questione.

Ciò premesso, il ricorrente estende col presente atto l'impugnativa e propone motivi aggiunti,

#### **PER I SEGUENTI MOTIVI:**

- 1. Illegittimità derivata;**
- 2. Violazione dell'art. 10 del Bando di concorso di cui al Decreto del Comandante Generale dei Carabinieri del 28.4.2018, pubblicato in G.U. 4° serie speciale n. 38 del 15.5.2018;**
- 3. Violazione del Decreto 4.6.2014 del Ministro della Difesa, in G.U. serie generale n. 131 del 9.6.2014;**
- 4. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e segnatamente: illogicità ed irrazionalità, ingiustizia manifesta, errata valutazione dei presupposti, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, disparità di trattamento, sviamento.**

Agli atti impugnati col presente atto si estendono in via derivata gli stessi motivi di doglianza sollevati con il ricorso introduttivo.

Va ribadito che ai sensi del richiamato Decreto 4.6.2014 del Ministro della Difesa sono motivi di esclusione le deformità gravi congenite e acquisite degli arti, rientrando in tale fattispecie, per quanto interessa nella presente sede, *“il ginocchio varo con distanza intercondiloidea superiore a cm. 8 con asse meccanico passante oltre il 40% del piatto tibiale mediale”*.

Il ricorrente risulta invece escluso per *“varismo delle ginocchia con distanza intercondiloidea pari a 7,5 cm”*, senza ulteriori precisazioni.

Non si comprende, quindi, la ragione dell'esclusione, in presenza di distanza intercondiloidea pari a cm. 7,5, quindi certamente non superiore a cm. 8.

Peraltro, il decreto del 4.6.2014 prevede, tra le ragioni di esclusione, la presenza contestuale della distanza intercondiloidea superiore a cm. 8, nonché dell'asse meccanico passante oltre il 40% del piatto tibiale mediale: nel caso di specie, al Sig. Iaccarini è stato contestato unicamente il “*varismo delle ginocchia con distanza intercondiloidea pari a 7,5 cm*”.

Ne deriva che il giudizio di inidoneità formulato in danno del ricorrente (soldato paracadutista da oltre due anni) è illegittimo, sicché il Sig. Iaccarini ha ben diritto ed interesse alla partecipazione alle ulteriori fasi della procedura concorsuale (accertamenti attitudinali e valutazione dei titoli) al fine di conseguire l'inserimento nella graduatoria dei vincitori.

\*\*\*

### **ISTANZA CAUTELARE**

Sussistono i presupposti previsti dalla legge per l'emanazione di un provvedimento cautelare.

Il *fumus boni iuris* emerge dai motivi di ricorso.

Sussiste, inoltre, il requisito del danno grave ed irreparabile ed il presupposto della estrema gravità ed urgenza, atteso che anche nel bilanciamento con l'interesse pubblico è nello stesso interesse dell'amministrazione non creare situazioni irreversibili.

In proposito, si richiama il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con l'Ordinanza 20 dicembre 1999 n. 2 (con la quale è stato ammesso con riserva un candidato al concorso per uditore giudiziario escluso dalle prove preselettive), ha precisato che l'ordinanza sospensiva del provvedimento di non ammissione alla partecipazione del concorso va concessa indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle pretese delle parti.

È stato così riaffermato il principio per cui la fase cautelare resta completamente scissa dalla successiva fase di merito al quale il provvedimento cautelare è strumentalmente collegato. Ciò che importa è che si giunga al merito *re adhuc integra*.

L'Adunanza Plenaria, in tal senso, con la decisione in commento, ha precisato come il pregiudizio prospettato dalla difesa erariale non costituisce valido motivo per rigettare l'istanza sospensiva, almeno sotto il profilo del *periculum in mora*.

Infatti, l'aggravamento del procedimento per l'espletamento del concorso costituisce senz'altro un danno per la P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio del suo annullamento. In tal senso si spiega la stringata affermazione dell'Adunanza Plenaria secondo cui “*il prospettato pregiudizio organizzativo appare recessivo*” di fronte al “*rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura*”.

Per tutto quanto innanzi dedotto,

### **VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. LAZIO**

Previa concessione di idonee misure cautelari, annullare gli atti e i provvedimenti impugnati col ricorso introduttivo del giudizio e quelli odiernamente impugnati con motivi aggiunti, siccome illegittimi ed ingiusti in fatto e in diritto, consentendo la partecipazione del ricorrente alle fasi successive della procedura concorsuale (accertamenti attitudinali, valutazione dei titoli e quant'altro).

Il tutto con ogni consequenziale provvedimento di legge e con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego, è di valore indeterminato ed è esente, avendo il ricorrente un reddito inferiore a Euro 34.481,46.

*Salvis iuribus.*

Bari, li 11.2.2019

Avv. Michele Ursini